



**ASSESSORATO COOPERAZIONE COMMERCIO ARTIGIANATO PESCA
DIPARTIMENTO PESCA**

Il Dirigente Generale

- VISTO** Lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** La Legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
- VISTA** La Legge regionale 28 luglio 1977 n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** Il Regolamento (CE) 1263/99 del 21 giugno 1999 relativo allo Strumento Finanziario di Orientamento della Pesca;
- VISTO** Il Regolamento (CE) 2792/99 del 17/12/99, successivamente modificato dal Regolamento 2369/02 del 20/12/02;
- VISTO** Il Regolamento (CE) 448/04 del 10/5/05;
- VISTO** Il POR Sicilia 2000/06 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2000) 2346 dell'8 agosto 2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** Il complemento di Programmazione adottato dalla Giunta Regionale con delibera 404 del 21/12/04 e s.m.i.;
- VISTI** Gli Avvisi per la presentazione delle istanze a valere delle misure 4.16 e 4.17 del POR Sicilia pubblicati nella GURS n. 34 del 6/7/01, n. 18 del 23/4/04, n. 17 del 22/4/05 ed in particolare la parte disciplinante le modalità di erogazione del contributo;
- VISTA** La sentenza del 24/11/05, pubblicata nella GUCE C 36 dell'11/2/06, con cui la Corte di Giustizia si è pronunciata sui ricorsi presentati dal Governo Italiano, confermando il principio di rimborso delle spese effettivamente sostenute, in particolare statuendo che *“gli anticipi erogati dagli Stati membri nell'ambito di un regime di aiuti non sono ammissibili al contributo dei fondi strutturali, a meno che non siano presentati documenti giustificativi”*;
- VISTA** La nota della Commissione Europea 17/5/06 D06268, trasmessa via fax dal Dipartimento Regionale della Programmazione, con nota 239 del 19/5/06, inerente la natura giuridica degli interventi delle misure SFOP del POR Sicilia con cui si ribadisce che, come affermato dalla sopra citata sentenza della Corte di Giustizia, *“gli anticipi concessi da organismi designati dagli Stati membri non sono ammissibili ad un cofinanziamento a titolo dei Fondi Strutturali proprio in virtù del principio di rimborso delle spese effettivamente sostenute”*;
- CONSIDERATO** Che si appalesa, al 31/12/06, il rischio di possibile disimpegno automatico dello SFOP ex art. 31 del reg. 1260/99, con refluenza sulle risorse economiche da impiegare nella realizzazione delle iniziative finanziate;
- RITENUTO** Pertanto di dover introdurre, nella procedura amministrativa prevista nei predetti bandi, il sistema della rendicontazione anche in itinere per accelerare i tempi della spesa garantendone le verifiche amministrativo-contabili ;

- RITENUTO** Quindi di dover stabilire le modalità procedurali per la suddetta rendicontazione intermedia nonché per la conseguente erogazione di un pagamento intermedio, nulla innovando sulle modalità previste dagli stessi sopra citati Avvisi pubblici in merito alla verifica finale dei progetti e all'erogazione del relativo saldo;
- RITENUTO** Che l'introduzione di un pagamento intermedio possa costituire altresì un vantaggio per l'Amministrazione, in quanto accelerandosi i tempi di realizzazione dei progetti, potrebbero raggiungersi livelli di spesa più soddisfacenti;
- RITENUTO** Che le presenti integrazioni delle modalità di pagamento, garantiscono parità di trattamento a tutti i soggetti beneficiari dei finanziamenti;
- VISTO** L'atto di adesione sottoscritto dai destinatari del finanziamento, con il quale gli stessi si impegnano ad adeguarsi alle disposizioni normative ed ai provvedimenti comunitari, nazionali e regionali sia vigenti al momento dell'adesione sia che *“dovessero essere eventualmente emanati successivamente”*;

DECRETA

Art. 1 Alle modalità di erogazione e verifica amministrativo-contabile del cofinanziamento dei progetti finanziati a valere sulle misure 4.16 e 4.17 del POR Sicilia 2000/06, già previste negli Avvisi pubblicati nella GURS n. 34 del 6/7/01, n. 18 del 23/4/04 e n. 17 del 22/4/05, è aggiunta una rendicontazione e verifica amministrativo-contabile intermedia, che avverrà con le scadenze e con le modalità sotto riportate:

1) Per i progetti per i quali, secondo le procedure previste negli avvisi sopra citati, sia stata richiesta ed erogata l'anticipazione, i destinatari dei cofinanziamenti dovranno rendicontare almeno il 20% dell'anticipo ricevuto, producendo fatture o documenti contabili di valore probatorio equivalente, corrispondenti ai costi reali effettivamente sostenuti e quietanzati;

2) Per i progetti, per i quali secondo le procedure previste negli avvisi sopra citati, è stata richiesta ed erogata l'anticipazione, i destinatari dei cofinanziamenti potranno, nel caso sia stato rendicontato l'intero anticipo, rendicontare le ulteriori spese, effettivamente sostenute, superiori all'acconto ricevuto, purché non inferiori al 10% dell'intero importo del contributo concesso, producendo fatture o documenti contabili di valore probatorio equivalente, corrispondenti a costi reali effettivamente sostenuti e quietanzati;

3) Per i progetti per i quali non sia stato erogato l'anticipo, i destinatari potranno rendicontare almeno il 10% dell'intero importo ammesso al finanziamento, producendo fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente, corrispondenti a costi reali effettivamente sostenuti.

Nei casi di cui ai punti 2) e 3), l'Amministrazione, effettuata la verifica amministrativa-contabile sulle spese rendicontate effettivamente sostenute e quietanzate, comunicherà l'importo riconosciuto ammissibile e previa richiesta dell'interessato, corredata di polizza fedejussoria di pari importo, effettuerà un'erogazione con mandato diretto a favore del destinatario richiedente.

Art. 2 Le polizze prodotte a copertura degli anticipi e quelle presentate per gli ulteriori pagamenti, a seguito di rendicontazione e verifica intermedia, saranno svincolate dall'Amministrazione soltanto a saldo finale, previa conclusione delle verifiche di regolarità amministrativo-contabile e tecnica del progetto, come già disciplinate nei bandi in premessa. Gli enti pubblici, fermo restando tutto quanto sopra disposto, non dovranno

presentare le polizze fidejussorie, richieste soltanto ai soggetti privati.

- Art. 3** La rendicontazione intermedia potrà essere richiesta dai beneficiari:
- a) per i progetti avviati e finanziati prima della data di adozione del presente decreto, entro il 31/10/2006;
 - b) per i progetti che saranno avviati e finanziati successivamente alla data di adozione del presente atto, entro il 30/11/2006.

- Art. 4** Le modalità di saldo del contributo restano invariate rispetto a quanto stabilito nei relativi avvisi, eccetto che per la percentuale del saldo che naturalmente sarà calcolata detratti i pagamenti già effettuati.

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria centrale presso l'Assessorato, sarà pubblicato sulla GURS e reso noto sul sito ufficiale del Dipartimento Pesca e del POR Sicilia.

PALERMO, 29 SETTEMBRE 2006

**FIRMATO
IL DIRIGENTE GENERALE
(dott. Ignazio MARINESE)**